

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
Città Metropolitana di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. <u>57</u> del Registro	OGGETTO: : Approvazione schema di convenzione per gestione in comunità alloggio per disabili psichici. - Autorizzazione al rappresentante legale alla sottoscrizione.
Data <u>11-12-2017</u>	

L'anno duemiladiciassette, il giorno UNDICI del mese di DICEMBRE,
alle ore 12,40,

nella Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei
Sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	P	A
ADAMO SEBASTIANO	Sindaco		X
PULVINO ANTONINO	Vice Sindaco	X	
DI PRIMA ROSA MARIA	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. A. Nigrone.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;
Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;
Vista la L.R. 5 luglio 1997 n. 23;
Vista la L.R. 7 settembre 1998 n. 23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile dell'Ufficio Segreteria su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPONENTE : Sindaco

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per gestione in comunità alloggio per disabili psichici. - Autorizzazione al rappresentante legale alla sottoscrizione.

PREMESSO:

CHE Con nota prot. n. 4/2017SS del 23/03/2017 il Sindaco pro-tempore Arch. Nunzio Giuseppe Marinaro, in qualità di amministratore di sostegno del Sig. Mascarello Antonino, giusto decreto n. 54/2014 del tribunale di Patti ha chiesto l'accoglimento del Sig. Mascarello Antonino, nato a Mistretta il 05/03/1969, presso la casa di riposo comunità alloggio inabili psichici "Madonna del Carmelo" di Leonforte;

CHE con provvedimento consiliare n. 55 del 06/11/2017 si è proceduto al Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lg18.8.2000 n. 267. Ditta: Associazione "Madonna del Carmelo". – Leonforte.per il periodo dal 23/03/2017 al 31/10/2017;

CHE l'Associazione Madonna del Carmelo con sede in Leonforte, più volte contattata per le vie brevi dall'Assessore Di Prima Rosa Maria ha fatto pervenire in data 22/11/2017, comunicazione con la quale viene stabilita la retta mensile, pari ad €. 1.250,00, omnia comprensivo, per l'ospitalità data al Sig. Mascarello Antonino a far data dall' 01/11/2017;

VISTO lo schema di convenzione composto da n.20 articoli il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO meritevole di approvazione quanto previsto nello schema di convenzione affinché vengano disciplinati i rapporti tra il nostro Ente e l'Associazione Madonna del Carmelo comunità alloggio inabili psichici con sede in Leonforte.

PROPONE

Di approvare la convenzione per la gestione in comunità alloggio per disabili psichici, per le motivazioni in premessa meglio specificate, affinché venga garantita l'ospitalità del Sig. Mascarello Antonino;

Di autorizzare il vice Sindaco alla sottoscrizione della convenzione allegata al presente provvedimento formata da n. 20 articoli.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPONENTE : Sindaco

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per gestione in comunità alloggio per disabili psichici.

– Autorizzazione al rappresentante legale alla sottoscrizione.

PREMESSO:

CHE Con nota prot. n. 4/2017SS del 23/03/2017 il Sindaco pro-tempore Arch. Nunzio Giuseppe Marinaro, in qualità di amministratore di sostegno del Sig. Mascarello Antonino, giusto decreto n. 54/2014 del tribunale di Patti ha chiesto l'accoglimento del Sig. Mascarello Antonino, nato a Mistretta il 05/03/1969, presso la casa di riposo comunità alloggio inabili psichici "Madonna del Carmelo" di Leonforte;

CHE con provvedimento consiliare n. 55 del 06/11/2017 si è proceduto al Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lg18.8.2000 n. 267. Ditta: Associazione "Madonna del Carmelo". – Leonforte.per il periodo dal 23/03/2017 al 31/10/2017;

CHE l'Associazione Madonna del Carmelo con sede in Leonforte, più volte contattata per le vie brevi dall'Assessore Di Prima Rosa Maria ha fatto pervenire in data 22/11/2017, comunicazione con la quale viene stabilita la retta mensile, pari ad €. 1.250,00, omnia comprensivo, per l'ospitalità data al Sig. Mascarello Antonino a far data dall' 01/11/2017;

VISTO lo schema di convenzione composto da n.22 articoli il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO meritevole di approvazione quanto previsto nello schema di convenzione affinché vengano disciplinati i rapporti tra il nostro Ente e l'Associazione Madonna del Carmelo comunità alloggio inabili psichici con sede in Leonforte.

PROPONE

Di approvare la convenzione per la gestione in comunità alloggio per disabili psichici, per le motivazioni in premessa meglio specificate, affinché venga garantita l'ospitalità del Sig. Mascarello Antonino;


Di autorizzare il vice Sindaco alla sottoscrizione della convenzione allegata al presente provvedimento formata da n. 22 articoli.





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: : Approvazione schema di convenzione per gestione in comunità alloggio per disabili psichici.

– Autorizzazione al rappresentante legale alla sottoscrizione.


Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario , Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44	Somma stanziata + <u>23.000,00</u> Impegni già assunti - <u>17.228,48</u> Disponibilità attuale = <u>5.771,52</u>
ATTESTA Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto	Somma impegnata con il presente provvedimento € <u>2.500,00</u>
di € <u>2.500,00</u>	Somma disponibile = <u>2.971,52</u>
all'intervento <u>11004/300</u> Cap. _____	Data <u>06/12/2017</u>
competenza <u>2017</u> residui <u>//</u>	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Data Il Responsabile 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Data <u>06/12/2017</u> Il Responsabile 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per gestione in comunità alloggio per disabili psichici. - Autorizzazione al rappresentante legale alla sottoscrizione.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44	Somma stanziata + <u>28 000,00</u> Impegni già assunti - Disponibilità attuale = <u>28 000,00</u>
ATTESTA Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto di € <u>12.500,00</u> all'intervento <u>11004/300</u> Cap. _____ competenza <u>2018</u> residui <u>///</u>	Somma impegnata con il presente provvedimento € <u>12.500,00</u> Somma disponibile = <u>15.500,00</u> Data <u>06/12/2017</u> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera**)* della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Data Il Responsabile 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Data <u>06/12/2017</u> Il Responsabile 

CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITÀ' ALLOGGIO PERDISABILI PSICHICI

Il giorno _____ nei locali comunali tra L'Amministrazione Comunale di Motta d'Affermo, legalmente rappresentata dall'Avv. Pulvino Antonino - Vice Sindaco, domiciliato per la carica presso il Comune di Motta d'Affermo e la Sig.ra _____ nata a _____ il _____ nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione Comunità Alloggio inabili psichici, con sede in Leonforte iscritto all'albo regionale ex art. 26 legge regionale n. 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali decreto n. 2025 del 30/09/2010 per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità alloggio con una capacità ricettiva di n. 10 posti letto,

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Motta d'Affermo in attuazione della legge regionale n.22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, offre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio, che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90. capo VIII e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma 1, lett. e) atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che il predetto Ente Associazione - Comunità Alloggio inabili psichici si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall' Ente Associazione "Madonna del Carmelo" Comunità Alloggio per disabili psichici, sita in Leonforte Via Gallilei 13, inviati dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta dei Dipartimenti di salute mentale competenti per territorio della Azienda A.S.P.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione e concordato dalle parti in ragione di 10 unità Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In Nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato. L'ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro limiti indicati dall'art.1 i soggetti affidati dall'Amministrazione Comunale, anche attraverso le Circoscrizioni. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica segnalazione del Dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa, spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

Art. 3

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione unilaterale dell'A.C., in qualsiasi momento con un preavviso di trenta giorni o per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, la presente convenzione ha durata annuale per il periodo dall' 1/11/2017 all'1/11/2018. Inoltre la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza. In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione dell'assistito.

La comunicazione di dimissione deve essere obbligatoriamente corredata da una relazione sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C, sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione-lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile; l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).
- L'Ente si impegna inoltre, in particolare: a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;

- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti sul territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
 - ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
 - a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
 - a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
 - a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
 - a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
 - a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.
- A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) due assistenti agli inabili o anziani;
- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda A.S.P. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle « abilità quotidiane »;
- e) un animatore in convenzione;
- f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare).....

Per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio. L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e

del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione,; ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6

Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'ente deve, essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.,

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente,

Art. 8

Assenza, per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C, trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio,

Art. 9

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

L'ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborsodelle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso da parte dell'A.C. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni, dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere in rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso mensile fisso pari ad € 1250,00 (dicomi milleduecentocinquanta/00) giusta comunicazione del 22/11/2017 effettuata dall'Associazione Madonna del Carmelo con sede in Leonforte.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) un compenso fisso, mensile di €. 1250,00 per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza bimestrale;

Art. 13

Rimborsi

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 14

Durata delta convenzione

La presente convenzione ha durata di anni uno a decorrere dalla data di effettivo ricovero del disabile Sign .Mascarello Antonino.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione. Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione unilaterale dell'A.C., in qualsiasi momento con un preavviso di trenta giorni o per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, la presente convenzione ha durata annuale per il periodo dall' 1/11/2017 all'1/11/2018. Inoltre la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C, non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza. In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione dell'assistito.

La comunicazione di dimissione deve essere obbligatoriamente corredata da una relazione sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C, sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno. da parte dell'ente. Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione. L'A.C. ha la facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

Art. 15

Recesso della convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 16

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore. Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico-assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

Art. 17

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi regionali nn. 423/56, 575/65, 96/82 e successive modifiche ed integrazioni, relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione inabili tip. comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86; l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale.

Art. 18

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono carico dell'Ente gestore, se dovuto.

Art. 19

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 20

Foro Competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Patti.

L'Ente Contraente

Per l'Amministrazione Comunale
di Motta d'Affermo

La Giunta Comunale

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della stessa;
VISTO il vigente O.A.EE.LL.della Regione Siciliana;
CON VOTI unanimi e favorevoli;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
- 2) Di trasmettere copia del presente provvedimento, per l'attuazione dello stesso, all'Area Amministrativa;
- 3) Di trasmettere copia del presente provvedimento, con apposito elenco, ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 199, comma 3° della L.R. n. 16/63.

Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
F.to A. PULVINO

L'Assessore Anziano
F.to R. M. DI PRIMA

Il Segretario Generale
F.to A. WIKOWICZ

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo 11-12-2017

Il Segretario Generale

Il Comune di Motta d'Affermo

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)
E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Segretario Generale

Il Messo Comunale
